

## LE (PROSSIME) MODIFICHE AL CPB

Il 20.6.2024 è stato approvato dal CdM, in via preliminare, il Decreto contenente una serie di correttivi alla Riforma fiscale, ossia ai D.Lgs. attualmente in vigore. In particolare, con riferimento al **CPB** disciplinato dal D.Lgs. n. 13/2024 sono previste le novità di seguito esaminate.



Merita evidenziare che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 6, Legge n. 111/2023 l'adozione dei Decreti correttivi / integrativi dei D.Lgs. attuativi della Riforma fiscale in vigore segue la procedura prevista per l'adozione dei Decreti attuativi.

Quindi, anche per il Decreto in esame è necessario l'esame delle Commissioni parlamentari al fine di acquisire i relativi pareri / osservazioni.

Non è da escludere che in tale fase siano proposte ulteriori modifiche al testo attuale. L'entrata in vigore delle novità è subordinata alla pubblicazione del Decreto definitivo sulla G.U.

### NOVITÀ CPB SOGGETTI ISA

#### MODIFICA TERMINE FORNITURA SOFTWARE CPB

Come disposto dall'art. 8, D.Lgs. n. 13/2024 **entro l'1.4 di ciascun anno**, l'Agenzia mette a disposizione dei contribuenti / intermediari, appositi **programmi informatici** per l'**acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta** di concordato. **Per il 2024**, il software è reso disponibile **entro il 15.6**.

Il citato art. 8 è stato modificato dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto in esame, **posticipando i predetti termini**.

In particolare, è **posticipato**, a regime, **dall'1.4 al 15.4** il termine entro il quale l'Agenzia mette a disposizione i **programmi informatici** per l'**acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta** di concordato.

Il **15.6.2024** l'Agenzia ha rilasciato la ver. 2.0.0 del software "**Il tuo ISA**" **2024** che consente di calcolare anche la **proposta di CPB per il 2024 - 2025**.

#### MODIFICA TERMINE ADESIONE PROPOSTA

Come disposto dall'art. 9, comma 3, D.Lgs. n. 13/2024 il contribuente **può aderire** alla proposta di concordato **entro il 30.6** (termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi / IRAP).

Per il **primo anno di applicazione** il termine di adesione è **differito al 15.10.2024**, ossia al termine previsto dall'art. 38, D.Lgs. n. 13/2024 per la **presentazione del mod. REDDITI / IRAP 2024**.

Il citato art. 9 è stato modificato ad opera della lett. b) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto in esame, **posticipando, a regime, il predetto termine di adesione**.

In particolare, è posticipato **dall'30.6 al 31.7** ovvero **entro l'ultimo giorno del 7° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta** per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, il termine entro il quale il contribuente **può aderire alla proposta**.

Per il **primo anno di applicazione** (2024), il termine di adesione alla proposta è **differito dal 15.10 al 31.10.2024**, ossia al nuovo termine previsto dall'art. 11, D.Lgs. n. 1/2024 per la **presentazione del mod. REDDITI / IRAP 2024**.

In base al citato art. 11 infatti nel 2024 (con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023):

- le **persone fisiche, società di persone / associazioni professionali** ex art. 5, TUIR presentano la dichiarazione **entro il 31.10** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- i **soggetti IRES**, presentano la dichiarazione **entro il decimo mese successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta.



Avendo inserito il nuovo termine di presentazione nel predetto art. 11, il Decreto in esame **abroga** il citato art. 38, D.Lgs. n. 13/2024.

## **INTRODUZIONE ULTERIORI CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CPB**

Ai sensi dell'art. 11, D.Lgs. n. 13/2024, **non possono accedere al CPB** i soggetti per i quali sussiste una delle seguenti **cause di esclusione**:

- **omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in uno dei 3 anni precedenti** a quelli di applicazione del concordato (ossia, 2023 - 2022 - 2021);
- **condanna per reati in materia di imposte sui redditi e IVA** di cui al D.Lgs. n. 74/2000, **false comunicazioni sociali** ex art. 2621, C.c., **riciclaggio / impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita / autoriciclaggio** ex artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1, C.p.c., **commessi nei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato** (2023 - 2022 - 2021).

La lett. c) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto in esame, modificando il citato art. 11, introduce le seguenti **3 nuove cause di esclusione**:

- con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (2023), aver conseguito, nell'esercizio d'impresa / arti e professioni, redditi / quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, **esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40%** del reddito d'impresa / lavoro autonomo.

La nuova causa di esclusione trova applicazione, in particolare, nei confronti dei lavoratori autonomi che nel 2023 beneficiano del regime "di favore" riservato ai c.d. "impatriati";

- **adesione**, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato (2024), al **regime forfetario** (ossia, in caso di passaggio dal regime ordinario al regime forfetario nel 2024);
- nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società è **interessata da un'operazione di fusione, scissione, conferimento**, ovvero, la società di persone / associazione professionale di cui all'art. 5, TUIR è interessata da **modifiche della compagine sociale**.

## **MODIFICA DETERMINAZIONE REDDITO LAVORO AUTONOMO / IMPRESA**

In caso di **accettazione** della proposta il contribuente deve **dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi / IRAP** relativa ai periodi d'imposta oggetto dello stesso.

### ***Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato***

Ai sensi dell'art. 15, D.Lgs. n. 13/2024, il **reddito di lavoro autonomo proposto al soggetto** è individuato con riferimento alle regole ordinarie di cui all'art. 54, comma 1, TUIR, **senza considerare**:

- **plusvalenze / minusvalenze** di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1 del citato art. 54;
- **redditi / quote di redditi** relativi a **partecipazioni in società di persone / associazioni professionali** di cui all'art. 5, TUIR.

La lett. d) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto in esame, integra il citato art. 15, modificando l'individuazione del reddito di lavoro autonomo oggetto di CPB.

In particolare, a seguito di tale modifica, il reddito di lavoro autonomo proposto è individuato **senza considerare anche i corrispettivi** percepiti a seguito di **cessione della clientela o di elementi immateriali** di cui al comma 1-quater del citato art. 54.

Il **saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze**, nonché i **corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali** e i **redditi derivanti dalle predette partecipazioni** determina una **corrispondente variazione del reddito concordato**.

	Reddito concordato
	saldo netto plus / minusvalenze / corrispettivi cessione clientela
+ / -	o elementi immateriali / redditi da partecipazione in società di persone / associazioni professionali
=	reddito di lavoro autonomo da dichiarare



Le "nuove" modalità di calcolo del reddito di lavoro autonomo si ripercuotono sulla compilazione del **rigo P04 "reddito rilevante ai fini del CPB"** del quadro P del mod. ISA.

### Reddito d'impresa oggetto di concordato

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 13/2024, il **reddito d'impresa proposto al soggetto** è individuato con riferimento alle regole ordinarie, a seconda della tipologia di contabilità adottata (ordinaria / semplificata), **senza considerare**:

- **plusvalenze / sopravvenienze attive**, nonché **minusvalenze / sopravvenienze passive** (lett. a);
- **redditi / quote di redditi** relativi a **partecipazioni in società di persone / associazioni professionali** di cui all'art. 5, TUIR, ovvero in **società / enti** di cui all'art. 73, comma 1, TUIR (lett. b). La lett. e) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto in esame integra la citata lett. a) prevedendo che ai fini della determinazione del **reddito d'impresa proposto al soggetto non vanno considerate anche le perdite su crediti** di cui all'art. 101, TUIR.

Inoltre, sostituendo la citata lett. b), è previsto che il reddito d'impresa sia individuato senza considerare **utili / perdite** derivanti da partecipazioni in **società di persone / associazioni professionali** di cui all'art. 5, TUIR, o in **società di capitali trasparenti** di cui all'artt. 115 e 116, TUIR, o **utili distribuiti**, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da **società ed enti** di cui all'art. 73, comma 1, TUIR (spa, srl, ecc.). Ai fini dell'individuazione di questi ultimi, si applicano le regole ordinarie contenute negli artt. 59 e 89, TUIR.

Il **saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze, le sopravvenienze passive** e le **perdite su crediti**, nonché **gli utili / perdite derivanti dalle predette partecipazioni** determinano una **corrispondente variazione del reddito concordato**.

Le **perdite fiscali** conseguite nei periodi d'imposta precedenti **riducono il reddito** in base alle disposizioni contenute negli artt. 8 e 84, TUIR.



	Reddito concordato
+ / -	saldo netto plus / minusvalenze, sopravvenienze attive / passive, perdite su crediti / utili o perdite da partecipazione in società di persone / capitali
-	perdite fiscali pregresse
=	reddito d'impresa da dichiarare

Le "nuove" modalità di calcolo del reddito d'impresa si ripercuotono sulla compilazione del **rigo P04 "reddito rilevante ai fini del CPB"** del quadro P del mod. ISA.

### MODIFICA DETERMINAZIONE ACCONTI

La lett. g) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto in esame modifica la modalità di determinazione degli acconti prevedendo che, l'acconto IRPEF / IRES / IRAP relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie **tenendo conto dei redditi / valore della produzione netta concordati**.

**Per il 2024** (primo anno di adesione al CPB):

- se l'**acconto IRPEF / IRES** è determinato sulla base dell'**imposta relativa al 2023** (metodo storico), è dovuta una **maggiorazione pari al 15% della differenza** (positiva) tra il reddito concordato e quello d'impresa / lavoro autonomo 2023, rettificato in base agli artt. 15 e 16, D.Lgs. n. 13/2024.



La maggiorazione va versata entro il termine previsto per il versamento della seconda / unica rata dell'acconto;

- se l'**acconto IRAP** è determinato sulla base dell'**imposta relativa al 2023** (metodo storico), è dovuta una **maggiorazione pari al 3% della differenza** (positiva) tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il 2023, rettificato in base all'art. 17, D.Lgs. n. 13/2024.



La maggiorazione va versata entro il termine previsto per il versamento della seconda / unica rata dell'acconto;

- se l'acconto è determinato sulla base dell'**imposta relativa al 2024** (metodo previsionale), la **seconda rata dell'acconto** è calcolata quale differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

### **INTRODUZIONE ULTERIORI CAUSE DI CESSAZIONE DAL CPB**

Ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. n. 13/2024 il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:

- **modifica dell'attività esercitata nel biennio concordatario** rispetto a **quella del periodo d'imposta precedente**, salvo che per la nuova attività sia prevista l'**applicazione dello stesso ISA**;
- **cessazione dell'attività**.

La lett. h) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto in esame, modificando il citato art. 21, introduce le seguenti **2 nuove cause di cessazione** del concordato:

- **adesione al regime forfetario**;
- la società è **interessata da un'operazione di fusione, scissione, conferimento**, ovvero, la società di persone / associazione professionale di cui all'art. 5, TUIR è interessata da **modifiche della compagine sociale**.



È confermato che, in **casi eccezionali** (individuati dal MEF con il Decreto 14.6.2024 - Informativa SEAC 19.6.2024, n. 184) che **determinano una riduzione del reddito effettivo / VAP IRAP effettivo, eccedente il 50%** rispetto a quelli oggetto di concordato, lo stesso **cessa di produrre effetto a decorrere dal periodo d'imposta in cui tale differenza si realizza**.

### **DECADENZA DAL CPB**

La lett. i) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto in esame, modificando l'art. 22, D.Lgs. n. 13/2024, prevede che in caso di decadenza dal concordato **restano dovute le imposte / contributi** determinati tenendo **conto del reddito e del VAP IRAP concordati** se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

### **NOVITÀ CPB CONTRIBUENTI FORFETARI**

#### **MODIFICA DETERMINAZIONE ACCONTO 2024**

La lett. m) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto in esame modifica la modalità di determinazione dell'acconto 2024.

In generale (a regime) l'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie **tenendo conto dei redditi concordati**.

**Per il 2024:**

- se l'**acconto** è determinato sulla base dell'**imposta relativa al 2023** (metodo storico), è dovuta una **maggiorazione pari al 12%** (4% in caso di "nuova iniziativa") **della differenza** (positiva) tra il reddito concordato e quello d'impresa / lavoro autonomo 2023.



La maggiorazione va versata entro il termine previsto per il versamento della seconda / unica rata dell'acconto;

- se l'acconto è determinato sulla base dell'**imposta relativa al 2024** (metodo previsionale), la **seconda rata dell'acconto** è calcolata quale differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.